



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 30/04/2021

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di Aprile alle ore 18:00, in videoconferenza, ai sensi del *Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali del Comune e di riunioni* approvato con delibera di Consiglio numero 45 del 25 novembre 2020, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

| N. | NOMINATIVO | RUOLO | P | A |
|----|----------------------|-------------|---|---|
| 1 | CARUZZO EMANUELE | Presidente | X | |
| 2 | SIDRO ALFONSO | Consigliere | X | |
| 3 | BELLI DIEGO | Consigliere | X | |
| 4 | FUNDONE AARON | Consigliere | X | |
| 5 | CAUTIERO GIOVANNI | Consigliere | | G |
| 6 | LUCIA ALBERTO | Consigliere | X | |
| 7 | DE VIDO CHIARA | Consigliere | | G |
| 8 | DE SANDRE ALESSANDRO | Consigliere | X | |
| 9 | DE BON FRANCO | Consigliere | X | |
| 10 | MENEGUS TIZIANA | Consigliere | X | |
| 11 | BELLI GILDO | Consigliere | X | |

Presenti: **9**

Presiede il Sindaco Caruzzo Emanuele.

Partecipa il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopra indicato.

| |
|--|
| Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE. ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE |
|--|

Sindaco: passo la parola al Segretario Comunale.

Segretario Comunale: avete adesso all'attenzione il Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale.

Con la legge di bilancio 2020, cioè la legge 160 del 2019, e in particolare l'articolo 1, unico articolo di detta legge, commi da 816 a 847, è stato introdotto questo canone, che è comunemente denominato *canone unico*, e che va a sostituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, meglio nota come T.O.S.A.P., l'Imposta sulla Pubblicità, il Diritto sulle Pubbliche Affissioni e i Canoni Mercatali.

In pratica cambia la forma, non cambia la sostanza perché comunque si va a disciplinare questo canone che riunisce in un'unica definizione tutte queste precedenti imposte.

Come vedete la disciplina è dettata dal regolamento che poi verrà messo in votazione, su cui, come previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti.

Il Regolamento si snoda attraverso 77 articoli in cui viene disciplinato questo canone unico.

Detto magari in termini molto banali un regolamento nuovo che disciplina una cosa nuova ma che si ricollega abbastanza ad istituti precedenti è un po' come quando si cambia un'automobile: bisogna testare, rodare, vedere come vanno le cose e poi verificare se ci sono eventuali aggiustamenti da fare, correttivi da apportare. Insomma, solo l'applicazione pratica ci dirà questo. E' un regolamento che viene portato un po' in tutti i Comuni italiani, c'è chi lo ha già approvato, c'è chi lo deve ancora approvare, a noi tocca oggi.

Non c'è altro da aggiungere, ripasso la parola al Sindaco.

Sindaco: grazie Segretario per la spiegazione; aprirei la discussione se c'è qualcuno che vuole intervenire.

Nessun altro intervento, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ed in particolare:

- i commi 816-836, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni sono tenuti ad istituire e disciplinare con regolamento, secondo la disciplina dettagliata, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria, di seguito Canone unico patrimoniale, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del "Codice della strada" di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza comunale;
- i commi 837-845, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni sono tenuti ad istituire e disciplinare con regolamento, secondo la disciplina dettagliata, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito Canone mercatale, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, della Legge 27 dicembre 2019, n.

160 (Legge di Stabilità 2020), i prelievi giornalieri sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

- il comma 847, il quale ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e gli artt. 62 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme disciplinanti i due nuovi canoni, fatte salve le disposizioni relative alla pubblicità nell'ambito ferroviario ed alla propaganda elettorale;

ATTESO che i commi 821 e 837 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), dispongono che il Canone unico patrimoniale ed il Canone mercatale sono disciplinati dai Comuni nell'ambito della loro potestà regolamentare e, pertanto, mediante regolamento da adottare da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«[...] i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»*;

RILEVATO che, allo stato attuale, non vige alcuna disposizione che disponga una proroga al 2022 dell'istituzione dei due nuovi canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ovvero la facoltà, anziché l'obbligo, di istituire i canoni in oggetto, nonostante le richieste dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) nel corso del 2020 motivate dalle difficoltà materiali per i Comuni di provvedere ai necessari adempimenti nel contesto delle novità normative e degli effetti economici e sociali connessi alla perdurante pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della necessità di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i due nuovi canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), in luogo dei prelievi abrogati dal comma 847 della medesima legge, nonché di approvare il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dei predetti canoni, demandando l'approvazione delle corrispondenti tariffe per l'anno 2021 ad un ulteriore provvedimento da parte del competente organo;

RITENUTO di proporre l'istituzione dei due nuovi canoni e l'approvazione del "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale", composto di 77 articoli e comprensivo dell'Allegato 1, contenente la disciplina di dettaglio dei due nuovi canoni;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), il quale dispone che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

ATTESO che l'art. 30, comma 4, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

VISTO l'art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare:

- il comma 15, il quale dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il comma 15-ter, il quale dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera od il regolamento si riferisce, ed a tale fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, fermo restando che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RILEVATO che il regolamento che si propone di adottare non disciplina entrate comunali di natura tributaria, bensì di natura patrimoniale, e pertanto non è soggetto al succitato obbligo di trasmissione proprio delle entrate tributarie dei Comuni ed il presente provvedimento soggiace alla normativa ordinaria in materia di pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni degli enti locali di cui agli artt. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTATA la propria competenza all'istituzione dei due nuovi canoni ed all'approvazione del regolamento proposto ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) ed f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RAVVISATA, anche alla luce degli effetti economici e sociali connessi alla perdurante pandemia di COVID-19, la necessità di adeguare i termini di scadenza per il versamento annuale e quello relativo alla prima rata dei due nuovi canoni per l'anno d'imposta 2021, posticipando tali termini al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che i regolamenti disciplinanti i prelievi sostituiti dai due nuovi canoni sono abrogati ai sensi dell'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ma le relative disposizioni continuano ad esplicare la propria efficacia per le fattispecie riferite agli anni d'imposta precedenti al 2021 ai fini dell'attività accertativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di istituire il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'art. 1, commi 816-847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020);
3. di approvare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale", composto di 77 articoli e comprensivo dell'Allegato 1, contenente la disciplina di dettaglio dei due nuovi canoni, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prorogare al 30 giugno 2021 i termini di scadenza per il versamento annuale e quello relativo alla prima rata dei due nuovi canoni per l'anno d'imposta 2021;
5. Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco, questa delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dar corso immediato a quanto esplicitato nelle premesse e nella parte dispositiva.

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

| | |
|--|--|
| <p>Il Sindaco Caruzzo Emanuele</p> | <p>Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona</p> |
| <p><i>Documento firmato digitalmente</i> (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)</p> | <p><i>Documento firmato digitalmente</i> (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)</p> |

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.